

Titolo: Sospensione attività noleggio con conducente

Domanda: Il titolare di autorizzazione all'attività di noleggio con conducente, intende recarsi all'estero per un periodo di circa sei mesi, risultando così impossibilitato ad esercitare l'attività per detto periodo di tempo. A tal fine si è rivolto agli uffici comunali per verificare la possibilità di nominare un sostituto alla guida per il periodo della sua assenza, oppure la possibilità per il consorzio, di cui l'interessato fa parte, ad esercitare l'attività in sua vece.

Risposta:

L'articolo 10 della Legge 15.01.1992 n. 21, disciplina i casi in cui il titolare della licenza di servizio taxi, può farsi temporaneamente sostituire alla guida da altro soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

Il suddetto articolo 10 prevede che la sostituzione alla guida sia possibile: per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per chiamata alle armi; per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui; per sospensione o ritiro temporaneo della patente; per assunzione a tempo pieno di incarichi sindacali o pubblici elettivi.

Anche a ritener possibile un'estensione analogica all'attività di autonoleggio con conducente delle ipotesi ivi disciplinate, il caso di specie, ossia il soggiorno volontario all'estero per un periodo di sei mesi, non rientra tra nessuna delle medesime.

Circa la possibilità che sia il consorzio denominato del quale l'interessato fa parte, ad esercitare direttamente l'attività di autonoleggio, si rileva quanto segue.

L'articolo 2 dello statuto di detto consorzio prevede quale oggetto e scopo "...il coordinamento e la disciplina dei soggetti Consorziati ai fini della acquisizione e realizzazione di commesse pubbliche e private nei campi di rispettiva competenza...". Nel prosieguo, lo stesso articolo 2 elenca le tipologie di attività che il Consorzio può porre in essere per il raggiungimento del proprio scopo, ad esempio acquisizione di commesse, presentazione di offerte alle gare di appalto, svolgere pratiche amministrative, prestare assistenza tecnico-amministrativa. Dalla lettura delle norme statutarie non si riviene alcuna disposizione che consenta al consorzio di esercitare direttamente l'attività di impresa propria di ciascuno dei soci. D'altra parte la stessa giurisprudenza, con specifico riguardo alla natura giuridica dei consorzi, ha affermato che "Il consorzio volontario è il contratto col quale più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, stabiliscono, al fine precipuo di limitare la concorrenza fra di loro, una comune disciplina delle attività medesime. Anche se dal contratto prende vita una comune organizzazione, questa esaurisce la sua funzione nell'esercizio di un mero controllo sull'attività dei consorziati, senza trasformare il consorzio in una impresa collettiva, e continuando l'attività imprenditoriale ad essere esercitata autonomamente e direttamente, di fronte ai terzi, da ciascun contraente uti singulus." (Cass. 31.03.1969 n. 1052).

Anche ammettendo che, data l'ampia formulazione dei fini statutari, il Consorzio possa esercitare direttamente l'attività di impresa propria di uno dei consorziati, in tal senso risulterebbe ostativa la circostanza che il Consorzio non è stato costituito in forma societaria e come tale non si ritiene possa esercitare un'attività commerciale.



Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene esclusivamente possibile che l'interessato comunichi al Comune la sospensione dell'esercizio dell'attività per il periodo della sua assenza, sempre che le disposizioni del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non prevedano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione in caso di sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo pari o inferiore a quello comunicato dall'interessato.